

Legge 21 aprile 2023: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

La legge sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49 - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali* - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023, n. 104) vuole rimediare alle storture determinate dalla totale liberalizzazione degli incarichi libero professionali.

La legge sull'equo compenso, infatti, si applica ai rapporti professionali che hanno a oggetto la prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 del codice civile) e coinvolge oltre ai liberi professionisti, le imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie; imprese con più di 50 lavoratori; le imprese con ricavi annui superiori a dieci (10) milioni di euro; la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica (art. 2 della legge n. 49/2023).

Ai sensi dell'art. 1 – rubricato «*Definizione*» - della legge n. 49/2023 «[...] *per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale* [...]» il quale per essere tale deve essere conforme ai compensi previsti «[...] *b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27* [...]».

I decreti ministeriali citati dalla norma sopra riportata, rappresentano il parametro per stabilire se il compenso del professionista è o non è equo. Allo stato, tali decreti sono quelli utilizzati dal tribunale per dirimere le controversie aventi ad oggetto la contestazione delle parcelle dei professionisti.

Per gli psicologi il parametro per stabilire se il compenso del professionista è o non è equo dovrebbe essere il decreto del Ministero della salute 19 luglio 2016, n. 165 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 agosto 2016 n. 201).

La legge vale per gli incarichi futuri. Non ha effetto retroattivo, ossia non si applica agli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge (art. 11 della legge n. 49/2023) cioè prima del 20 maggio 2023.

Per i professionisti che violano le disposizioni della legge n. 49/2023 - ad esempio, accettano compensi non equi - la legge attribuisce ai rispettivi Ordini il potere di introdurre norme deontologiche per sanzionare l'iscritto che viola le regole sull'equo compenso con l'obiettivo di impedire pratiche di concorrenza sleale (art. 5 della legge n. 49/2023).

Per i clienti che violano le disposizioni della legge in argomento - ad esempio stipulando contratti con il professionista contemplando compensi inferiori a quelli stabiliti dai

parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale - la legge prevede la nullità di tutte quelle clausole contrattuali che compromettano l'equità del compenso. La nullità delle singole clausole però non comporta la nullità del contratto, il quale rimane valido ed efficace per il resto (art. 3 della legge n. 49/2023).

Nell'ipotesi in cui la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o qualsiasi altro accordo che preveda un compenso inferiore all'equo compenso, il professionista può adire il Tribunale del luogo di sua residenza o domicilio, impugnando tali atti e chiedendo al giudice **a)** di accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni in violazione dell'equo compenso; **b)** di rideterminare il compenso per l'attività professionale prestata; **c)** di condannare il committente a pagare la differenza tra quanto versato e l'equo compenso (art. 3, comma 5, della legge n. 49/2023).

Ai fini della rideterminazione del compenso secondo i parametri dei decreti ministeriali, il Tribunale può chiedere *«al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio»* (art. 3, comma 6, della legge n. 49/2023).

Negli incarichi futuri o nei rinnovi degli incarichi professionali, pertanto, le aziende del Servizio sanitario, ma anche gli enti locali e tutte le amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni degli psicologi liberi professionisti dovranno adeguare i compensi a quelli previsti dai decreti ministeriali.

Lo stesso dicasi per gli psicologi che rendono la propria prestazione a soggetti privati, ma solo se questi ultimi sono contemplati espressamente nell'art. 2 della legge n. 49/2023.

In ultimo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 9 – rubricato «Azione di classe» - della legge n. 49/2023 *«1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative»*.

Milano, 7 giugno 2023

Avv. Giorgio Barbini